

CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI
PER LE PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE
PRESSO GLI UFFICI POSTALI APPARTENENTI ALLA RETE SPORTELLO AMICO

TRA

Poste Italiane S.p.A. – Società con Socio Unico “Patrimonio BancoPosta” - C.F. 97103880585, P. IVA 01114601006 - con sede in Roma Viale Europa n. 190, in persona di Enrico Menegazzo, nato a Padova il 10\11\1962, nella sua qualità di Responsabile Grandi Imprese Pubblica Amministrazione Area Territoriale Centro, ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione Attuativa ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione Attuativa (di seguito denominata “Poste”);

E

la Azienda Sanitaria Locale 5 Oristano - C.F.e P. IVA 00681110953, con sede in Oristano, Via Carducci 5 in persona di Dorr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13\05\1959, nella sua qualità di Direttore Generale ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione Attuativa, ed avente i poteri per la firma della presente Convenzione Attuativa (di seguito denominata “la ASL”).

D’ora innanzi, congiuntamente, “le Parti” o, singolarmente, “la Parte”.

PREMESSO CHE

1. in data 21\05\2012 la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata “la Regione”) e Poste hanno sottoscritto una Convenzione Quadro (d’ora innanzi, la Convenzione) - al quale la presente Convenzione Attuativa viene allegata – volto, fra l’altro, a consentire alle ASL che si dimostrassero interessate di acquisire, previa sottoscrizione della presente Convenzione Attuativa, il servizio di Poste per il pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie specialistiche presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”;
2. fra gli obiettivi della Convenzione c’è quello di consentire ai cittadini residenti nella Regione di usufruire, in aggiunta ai canali di pagamento/incasso già identificati, del suddetto servizio;
3. le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione Attuativa (d’ora innanzi, la Convenzione Attuativa) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti, anche economici.

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati, di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione Attuativa ed hanno valore di patto.

1.2 Si allegano alla Convenzione Attuativa:

1. Allegato economico – Allegato 1;
2. Specifiche d’interfaccia – Allegato 1 bis;

3. Connettività – Allegato 1 ter;
4. Schema wsd e xsd – Allegato 1 quater;
5. Mandato con rappresentanza conferito dalla ASL ... – Allegato 2;
6. Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 - Allegato 3.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Oggetto della Convenzione Attuativa è l'affidamento a Poste del servizio di pagamento, da parte dei cittadini utenti e residenti nella Regione, dei ticket dovuti per le prestazioni sanitarie ed, eventualmente, se dovuta, dell'imposta di bollo (qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale).

Le somme saranno incassate da Poste in nome e per conto della ASL, in virtù dell'apposito mandato allegato sub 2.

Il suddetto servizio verrà erogato attraverso la rete degli uffici postali c.d. "Sportello Amico" appositamente abilitati.

2.2 Le Parti concordano che, per lo svolgimento di una parte delle attività relative al servizio oggetto della Convenzione Attuativa, Poste potrà avvalersi delle Società del Gruppo Poste Italiane, in ciò fin d'ora autorizzata dalla ASL.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

3.1 Al fine della corretta erogazione del servizio oggetto della Convenzione Attuativa, e fermo quanto previsto nel successivo articolo 6, Poste provvede ad incassare, in nome e per conto della ASL, i ticket dovuti per le prestazioni sanitarie ed, eventualmente, se dovuta, dell'imposta di bollo (qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale).

Poste provvede altresì all'esecuzione di alcune attività, propedeutiche e strumentali allo svolgimento del servizio.

In particolare, Poste:

- a. acquisisce tramite lettore ottico, come chiavi di ricerca, il codice fiscale del cittadino come riportato sulla tessera sanitaria di quest'ultimo consegnata allo sportello;
- b. effettua la stampa su modello cartaceo (c.d. pre-stampa) dei dati dell'operazione, così come proposti dal sistema informativo, ed in particolare dell'importo da pagare e la commissione di pagamento;
- c. raccoglie sul medesimo modello la firma del cittadino per l'accettazione dei dati ivi presenti;
- d. secondo quanto previsto nel primo capoverso dell'articolo 4 della Convenzione, incassa dal cittadino la commissione/corrispettivo di pagamento di propria spettanza, e – in nome e per conto della ASL in virtù dell'apposito mandato allegato sub 2 - il ticket della prestazione sanitaria, nonché l'eventuale imposta di bollo, qualora la ASL erogante provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale; resta inteso tra le Parti che in tutti gli altri casi, l'imposta di bollo, se dovuta, resterà a carico del cittadino, il quale provvederà all'apposizione della marca da bollo sul documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL erogante;
- e. consegna al cittadino il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL. La parte della somma inerente il ticket viene poi retrocessa alla ASL, con

versamento avente cadenza giornaliera sul conto corrente n ..., intestato alla ASL e a titolo di imposta di bollo, ove necessaria, con versamento avente cadenza ... sul conto corrente n. ..., intestato anch'esso alla ASL. Così come previsto nel primo capoverso dell'articolo 4 della Convenzione, la parte della somma versata dal cittadino, inerente le commissioni per Poste e pari ad 1,30 Euro (esente da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972) per ogni operazione, viene trattenuta da Poste a titolo di corrispettivo; contestualmente, per tale corrispettivo, Poste rilascerà ricevuta fiscale integrata qualora il cittadino richieda l'emissione della fattura;

- f. stampa il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL (in copia singola) dove sono riportati, oltre agli elementi necessari richiesti dalla normativa, i seguenti dati identificativi:
1. Dati Identificativi della ASL;
 2. Codice Fiscale del cittadino;
 3. Generalità del cittadino;
 4. Identificativo della prenotazione;
 5. Importo del ticket e dell'imposta di bollo qualora la ASL provveda all'assolvimento dell'imposta in maniera virtuale.
- g. Stampa il timbro contabile afferente alla transazione ticket effettuata su apposito modulo bianco A5 in carta copiativa;
- h. Consegna al cittadino il documento valido ai fini fiscali rilasciato dalla ASL e la copia del modulo con il timbro contabile dell'operazione effettuata. Resta fin d'ora inteso che, considerato che Poste non conserva copia di tale documento consegnato al cittadino, qualora quest'ultimo dovesse perderne il possesso (per smarrimento, distruzione, ecc.), egli dovrà richiederlo alla ASL;
- i. Rendiconta alla ASL, con cadenza j+1 (ossia il giorno successivo agli incassi), il numero dei pagamenti effettuati tramite il canale uffici postali appartenenti alla rete sportello Amico.
- j. Utilizza soluzioni informatiche certificate ai fini dell'erogazione dei servizi e della tutela della sicurezza delle informazioni gestite, della protezione da accessi esterni e dell'utilizzo conforme alla finalità oggetto della Convenzione Attuativa.

3.2 Ferme le attività di propria competenza di cui all'articolo 3.1, la ASL si obbliga, inoltre, ad effettuare tutte le attività propedeutiche e necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Attuativa, tra le quali in particolare:

- rendere noto nei confronti dei cittadini il nuovo canale per il pagamento dei ticket messo a disposizione da Poste attraverso lo "Sportello Amico", con apposite campagne informative;
- favorire e promuovere azioni (amministrative e non) utili allo scambio di informazioni fra le piattaforme applicative di Poste e i sistemi gestionali della ASL.

Art. 4 – Efficacia, durata e recesso

4.1 La Convenzione Attuativa sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 1 anno solare dalla data di sottoscrizione della Convenzione, e fino al termine della durata della Convenzione.

La Convenzione Attuativa potrà essere rinnovata solo nel caso in cui venisse rinnovata la Convenzione e, comunque, previo convenzione scritto fra le Parti.

4.2 Fermo quanto previsto nell'articolo 3.2 della Convenzione, ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla Convenzione Attuativa, in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di cui sopra, restando inteso che il recesso sarà efficace decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Art. 5 - Responsabilità delle Parti

Poste sarà responsabile nei confronti della ASL della corretta esecuzione del servizio di incasso reso.

Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione Attuativa, purché dimostri che, nell'espletamento dei compiti, ha agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

Poste non sarà responsabile verso la ASL per ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio causati da qualsiasi circostanza a Poste non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di Poste. In particolare, Poste non potrà essere ritenuta responsabile qualora si verificano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni errate da parte della ASL dei dati necessari per l'esecuzione del servizio stesso; malfunzionamento dei terminali utilizzati dai sistemi informativi sanitari; interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni.

La ASL si impegna a manlevare e tenere indenne Poste da qualsiasi pretesa di qualunque soggetto terzo e/o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare dall'esecuzione della Convenzione Attuativa per fatti a Poste stessa non direttamente imputabili.

La Parte che, per caso fortuito o per cause di forza maggiore, non prevedibili ovvero ad essa non imputabili, abbia sospeso o interrotto l'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione Attuativa, è obbligata a dare comunicazione all'altra Parte delle relative circostanze entro 36 ore dal verificarsi di queste ultime. Le Parti, valutate le motivazioni addotte, concorderanno le modalità e i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.

Resta, infine, inteso tra le Parti che Poste sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui l'incompletezza / incongruenza dei dati riportati sui moduli di richiesta e sui documenti di riconoscimento non consenta l'erogazione del servizio oggetto della Convenzione Attuativa.

Art. 6 - Informazioni

Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti i dati, le informazioni e la documentazione, ragionevolmente richiesti, necessari ai fini dell'esecuzione della Convenzione Attuativa.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza



Nell'ambito delle attività concernenti i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dalla Convenzione Attuativa, la ASL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nomina Poste e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati da Poste, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di cui alla Convenzione Attuativa.

In forza della Convenzione Attuativa e del relativo Atto di designazione che si allega sub 3, Poste, diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi alla banca dati oggetto della Convenzione Attuativa e ne acquisisce le derivanti responsabilità secondo le modalità e le istruzioni di cui al medesimo Allegato che sottoscrive in segno di accettazione.

I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione Attuativa e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare, per effetto della nomina, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del D. Lgs. n. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al Codice per la Protezione dei Dati Personali al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte del personale addetto alle rispettive strutture preposte alla esecuzione degli obblighi scaturenti dalla Convenzione Attuativa e dei connessi adempimenti normativi.

Le Parti si obbligano in forza della Convenzione Attuativa - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la propria attività - al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali dei quali si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione della Convenzione Attuativa e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Fermo quanto sopra indicato, qualsiasi altra notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione di Poste che venisse a conoscenza della ASL in relazione ai servizi prestati nella Convenzione Attuativa, dovrà essere trattato come materiale riservato e non potrà essere riprodotto, duplicato, asportato, diffuso o comunque comunicato a terzi neanche parzialmente, anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

L'obbligo del presente articolo produrrà effetti, all'estinzione della Convenzione Attuativa, per un ulteriore periodo di anni due.

Art. 8 - Comunicati al Pubblico

Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo alle materie trattate dalla Convenzione Attuativa se non con

il consenso scritto dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove possibile, ciascuna Parte dovrà tempestivamente notificare all'altra Parte tale eventualità.

Art. 9 - Responsabili e Comunicazioni


Ciascuna Parte dovrà nominare un responsabile ("Responsabile Interno") alla gestione del rapporto contrattuale, dandone comunicazione scritta all'altra Parte entro 20 giorni dalla conclusione della Convenzione Attuativa.

Le sostituzioni del Responsabile Interno saranno comunicate per iscritto da una Parte all'altra.

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per iscritto con raccomandata a.r., o con fax ai rispettivi Responsabili Interni, ai seguenti indirizzi e numeri di fax:

- i) per Poste:
Giampaolo Salis
Via Brigata Sassari 13
CAP 07100 CITTA' SASSARI
Numero fax: 06\98681771

- ii) per la ASL:



Le Parti si obbligano reciprocamente ad informare tempestivamente, ed in forma scritta, l'altra Parte di eventuali modifiche relativamente alle informazioni di cui sopra, successive alla data di sottoscrizione della Convenzione Attuativa.

Articolo 10 – Modifiche e Cessione

10.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione Attuativa e negli allegati dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

10.2 La Convenzione Attuativa non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo convenzione scritto fra le Parti.

Articolo 11 – Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole della Convenzione Attuativa, l'altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 20 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la Convenzione Attuativa si intenderà senz'altro risolta.

11.2 La Convenzione Attuativa si risolverà altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile – salvo sempre il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge – nei seguenti casi:

- violazione di quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 3.2;
- grave violazione degli obblighi di protezione e di riservatezza di cui all'articolo 8;
- violazione degli obblighi di cui all'articolo 11.



Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 Le norme applicabili alla Convenzione Attuativa sono quelle previste nell'ordinamento italiano.

12.2 Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione Attuativa e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Art. 13 - Rapporti tra le Parti

Il rapporto tra le Parti è tra soggetti contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma e indipendente.

Nessuna delle previsioni della Convenzione Attuativa deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint-venture.

È escluso che una delle Parti possa, in virtù della Convenzione Attuativa, assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto.

Art. 14 - Disposizioni finali

14.1 Ogni costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso ad ognuna delle attività poste in essere in esecuzione della Convenzione Attuativa, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto.

14.2 Le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione Attuativa dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la Convenzione Attuativa resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo convenzione fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione Attuativa e gli allegati nn. 1 e n. 3, che rappresentano la sostanziale volontà delle Parti, sono stati in ogni loro parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della presente Convenzione Attuativa e degli allegati nn. 1 e n. 3 sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova pertanto applicazione, per quanto concerne la presente Convenzione Attuativa e gli allegati nn. 1 e n. 3, l'articolo 1341 del codice civile.

Art. 15 - Clausola fiscale

La Convenzione Attuativa, conclusa tramite scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del DPR 642/1972.

Luogo e data

Per Poste Italiane SpA, Società con Socio Unico "Patrimonio BancoPosta".

.....

PER ASL 5 ORISTANO
Mariano Murti